



Libera Mente, Associazione di Promozione Sociale
Loc. Ponte Buriano 6, Arezzo

Statuto dell'Associazione LIBERA MENTE
C.f. 92039130510 - P. Iva 01913990519

Art.1

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e

delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione LIBERA MENTE Associazione di Promozione sociale.

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi

dell'art. 4 comma 1 del Dlgs 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo loc. Ponte Buriano, 6.

Il trasferimento della sede comporterà ogni caso modifica del presente statuto.

Essa opera nel territorio della provincia di Arezzo, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o

internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta

iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione

di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale e usati sistematicamente negli

atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale nei confronti dei

propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari

associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5

del Dlgs 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non

armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A tal fine l'associazione potrà:

- Allestire comunità e centri di accoglienza

- Sensibilizzare l'opinione pubblica nel campo della prevenzione al disagio sociale, creando strutture

anche logistiche atte a consentire a quanti aderiscono di migliorare la qualità della vita, favorire la

crescita culturale, promuovere la cittadinanza attiva, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, cineforum e processi di maturazione e apprendimento culturale rapido ed equilibrato

- Agire nel territorio per prevenire situazioni di disagio e per operare nell'informazione a tutela della

salute, della sicurezza, delle dipendenze, utilizzando le metodologie del lavoro di strada

- Promuovere la cultura della pace e della non violenza anche attraverso la promozione del servizio

civile nazionale

- Istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni anche

sportive, ricreative, gastronomiche, concorsi, spettacoli, mostre

- Organizzare corsi di formazione e di orientamento, organizzare e promuovere seminari e convegni

a contenuto didattico e divulgativo, promuovere la pubblicazione di libri, riviste, periodici, ricerche ed opuscoli nell'ambito delle tematiche inerenti all'attività istituzionale. In particolare per quanto riguarda la formazione, l'associazione LIBERA MENTE potrà partecipare a bandi pubblici e privati messi a disposizione dalle Amministrazioni Pubbliche nazionali e internazionali, dell'Unione Europea e da enti privati.

- Organizzare attività di ricerca e costruzione di banche dati e centri di documentazione
- Svolgere attività connesse a quelle istituzionali, comprese eventuali attività commerciali ed attività

integrative a quelle principali, sostanzialmente destinate al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali

- Collaborare attivamente e stabilire contatti con enti, associazioni, cooperative, organizzazioni non

governative per favorire politiche dell'accoglienza e di cooperazione allo sviluppo

- Organizzare attività inerenti la salvaguardia del patrimonio ambientale e forestale compresa la manutenzione di aree verdi pubbliche e private.

- Organizzare attività, corsi, seminari, che promuovano uno stile di vita sano ed equilibrato.

- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata

con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di

interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al consiglio di amministrazione che, osservando le eventuali

delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto

Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività..

L'Associazione

potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi

decreti attuativi dello stesso.

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali LIBERA MENTE Associazione di promozione sociale

potrà collaborare con altre associazioni o enti che abbiano le stesse finalità.

Art. 3

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi

finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di

attività economiche commerciali.

Art. 4

Sono Organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione
- il collegio dei revisori

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Art. 5

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi.

Gli associati

sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura indicata annualmente dal

Consiglio di Amministrazione e sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione

motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando di aver preso lettura del presente

statuto, di dividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione. Il Presidente,

formato l'elenco delle domande ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio

di Amministrazione che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni espresse dal richiedente. La

domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni espresse dal richiedente contrastano con gli scopi dell'associazione. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e

comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni

dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio di

amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima

Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere

garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti

gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa

domanda di presa di visione al consiglio di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio di amministrazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 8

L'associazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori avranno diritto a usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 9

L'adesione all'associazione ha validità annuale, il socio che intendesse recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente e viene ratificata dall'assemblea dei soci successiva. L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti degli associati non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato a tre assemblee consecutive senza averne giustificato l'assenza e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione può essere promossa dal Consiglio di Amministrazione proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per iscritto all'associato escluso. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Revisori.

IL Collegio

dei Revisori, sentito l'interessato ed il presidente del Consiglio di Amministrazione, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'assemblea.

Art. 10

L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è

convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede l'associazione, almeno una

volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o dal

Presidente del Collegio dei revisori qualora il Presidente non ottemperi ai propri doveri, ovvero qualora ne

facciano richiesta tanti soci rappresentanti almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta

attraverso e-mail, newsletter e mediante affissione di avviso da esporre almeno 10 giorni prima presso la

sede principale, con indicazione di luogo, data e ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avviso da esporre almeno 10 giorni prima della data indicata, con

indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno esposti all'ordine del giorno.

Per la convocazione può essere utilizzata, oltre l'affissione dell'avviso di convocazione da esporre presso la

sede principale e le sedi operative dell'associazione, anche l'e mail e la PEC..

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina degli organismi e su tutte le questioni

ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, come meglio specificato al seguente art. 11, nonché

sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione. In prima convocazione l'assemblea è

validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, della maggioranza degli

amministratori e del Presidente o del vice Presidente. In seconda convocazione, non raggiungendosi le

necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati

presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla prima. Ciascun associato, può

intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta con

indicazione precisa della data di dell'assemblea. Ciascun associato non può rappresentarne più di uno. Gli

associati che rivestono la carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Consigliere o Revisore, non sono

ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico

ricoperto e non possono ricevere deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina

un

segretario che dovrà redigere il verbale. L'assemblea delibera con la metà più uno degli associati presenti

sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 11

L'Assemblea, in seduta ordinaria:

- elegge tra i soci i componenti del Consiglio di amministrazione approvandone preventivamente il

numero e li revoca;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'associazione (se previsto da obblighi di legge);

- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto da obblighi di legge);

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- approva il rendiconto economico-finanziario annuale (bilancio consuntivo), il bilancio preventivo e

gli stanziamenti per le iniziative previste;

- approva il bilancio sociale se obbligatorio in base alle disposizioni del Dlgs 117/2017;

- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal/i revisore/i;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio Direttivo;

- In seduta straordinaria:

- apporta modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea in seduta straordinaria può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la

maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due

terzi dei presenti.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 7 amministratori eletti

dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il quale

assume la rappresentanza legale e processuale dell'associazione di fronte ai terzi. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o

dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione

mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri

l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al

Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'associazione, salvo

quanto è riservato alla competenza dell'assemblea, dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono

essere invitati i membri del Collegio dei Revisori. Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e a

singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'associazione o singole competenze. Il Presidente o i consiglieri

delegati dovranno rendere conto al Consiglio di amministrazione del proprio operato durante il Consiglio di

amministrazione successivo. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza

assoluta. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente, il tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il consiglio di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere

determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate

dal consiglio di amministrazione o dal Presidente.

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione predispose la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la

relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto

economico e della relazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti. Al bilancio dovranno essere

date le pubblicità adeguate. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali
- dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi;
- da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- dagli eventuali redditi del patrimonio.

Il Patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Dlgs 117/2017.

Art. 15

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria dei soci nomina tre revisori dei conti effettivi, due

supplenti su indicazione del Presidente. Essi assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e

vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente statuto. I Revisori esaminano

ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale dell'associazione e presentano all'assemblea la propria

relazione di controllo. I Revisori restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere rieletti. In

caso di dimissioni o di morte di uno dei revisori l'assemblea, all'uopo convocata provvede alla relativa

integrazione.

Art. 16

Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio di amministrazione;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9

del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il

Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro

30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del

nuovo Presidente.

Art. 17

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta,

prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la

loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario

possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività

prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art.18

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora

questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di

revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno

3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del

Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9

del Codice
del Terzo settore.

Art. 20

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno

3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del

Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice

del Terzo settore.

ChatGPT

ChatGPT

Art.1

Pursuant to Legislative Decree 117 of 2017, (hereinafter referred to as the "Third Sector Code"), and the provisions of the Civil Code regarding associations, the LIBERA MENTE Association for Social Promotion is established.

The Association is established to pursue civic, solidarity, and social utility purposes, as provided for in art. 4 paragraph 1 of Legislative Decree 117/2017.

The Association has its registered office in the Municipality of Arezzo, loc. Ponte Buriano, 6.

The transfer of the registered office shall entail, in any case, an amendment to this statute.

It operates within the province of Arezzo and intends to operate nationally and/or internationally.

The Association may establish sections or branch offices.

The Association has unlimited duration.

Following the establishment of the National Register of the Third Sector (RUNTS), and the registration of the Association in the appropriate section thereof, the acronym "APS" or the indication of "association for social promotion" must be included in the corporate name and systematically used in acts, correspondence, and communications to the public.

Art. 2

The Association is non-profit and aims to carry out activities of general interest towards its members, their families, or third parties, primarily using the services of volunteer members or individuals affiliated with associated entities.

In particular, the association aims to carry out the following activities of general interest as per art. 5 of Legislative Decree 117/2017:

- interventions and services aimed at safeguarding and improving environmental conditions and the prudent and rational use of natural resources, excluding the habitual activity of collecting and recycling urban, special, and hazardous waste, as well as animal protection and prevention of stray animals, pursuant to Law 14 August 1991, no. 281;
- interventions for the protection and enhancement of cultural heritage and landscape, pursuant to Legislative Decree 22 January 2004, no. 42, and subsequent amendments;
- extracurricular training aimed at preventing school dropout and ensuring educational and training success, preventing bullying, and combating educational poverty;
- organization and management of cultural, artistic, or recreational activities of social interest, including activities, including editorial ones, promoting and disseminating culture and the practice of volunteering and activities of general interest as per this article;

- development cooperation, pursuant to Law 11 August 2014, no. 125, and subsequent amendments;
- services aimed at the integration or reintegration into the labor market of workers and individuals referred to in Article 2, paragraph 4, of the legislative decree revising the discipline on social enterprise, as per Article 1, paragraph 2, letter c), of Law 6 June 2016, no. 106;
- social housing, pursuant to the decree of the Ministry of Infrastructure of 22 April 2008, and subsequent amendments, as well as any other temporary residential activities aimed at meeting social, health, cultural, training, or work-related needs;
- humanitarian assistance and social integration of migrants;
- social agriculture, pursuant to Article 2 of Law 18 August 2015, no. 141, and subsequent amendments;
- organization and management of amateur sports activities.
- promotion of a culture of legality, peace among peoples, nonviolence, and unarmed defense;
- promotion and protection of human, civil, social, and political rights, as well as the rights of consumers and users of activities of general interest as per this article, promotion of equal opportunities and initiatives of mutual aid, including time banks as per Article 27 of Law 8 March 2000, no. 53, and solidarity purchasing groups as per Article 1, paragraph 266, of Law 24 December 2007, no. 244.

To this end, the association may:

- Set up communities and reception centers.
- Raise public awareness in the field of social distress prevention by creating logistical structures to allow participants to improve the quality of life, promote cultural growth, promote active citizenship through the organization of conferences, debates, film forums, and processes of rapid and balanced cultural maturation and learning.
- Act in the territory to prevent situations of distress and operate in health, safety, and addiction information, using street work methodologies.
- Promote a culture of peace and nonviolence, also through the promotion of national civic service.
- Establish periodic study and in-depth meetings, organize events including sports, recreational, gastronomic, contests, shows, exhibitions.
- Organize training and orientation courses, seminars, and conferences with educational and informative content, promote the publication of books, magazines, periodicals, research, and brochures on topics related to institutional activities. In particular, regarding training, the LIBERA MENTE association may participate in public and private tenders made available by national and international public administrations, the European Union, and private entities.
- Organize research activities and build databases and documentation centers.
- Carry out activities connected to institutional ones, including any commercial activities and activities complementary to the main ones, essentially aimed at raising the necessary funds for the financing of institutional activities.
- Actively collaborate and establish contacts with entities, institutions, public and private bodies, organizations, and associations to achieve common goals.
- Coordinate its activities with those of national, supranational, and international bodies and organizations.
- Promote the establishment of other organizations with similar aims, provide consultancy and collaboration services, and participate in institutional activities.
- Promote, develop, and enhance voluntary work.

The activities of the Association, with the exception of commercial ones, are carried out primarily in the territory of the Municipality of Arezzo and its province, without territorial exclusivity.

The Association may also pursue the aforementioned purposes through the participation in and the establishment of companies or associations of any kind and nature, with the possibility of contributing to the capital of these companies or associations in cash, assets, or services.

The Association, therefore, may carry out any instrumental activity or in any case, directly or indirectly connected to the achievement of the institutional purpose, provided that these activities comply with the principle of nonprofit and do not become prevalent.

In any case, the associative activity is carried out according to principles of solidarity, reciprocity, voluntariness, disinterest, efficiency, and transparency, as well as on the basis of criteria of rational management of resources, effectiveness of interventions, and correct administrative and accounting conduct.

The Association carries out its activities through the collaboration of its members, without distinction of race, sex, language, political opinions, religion, or personal and social conditions, in full respect of the principles enshrined in the Constitution of the Italian Republic and the International Treaties ratified by Italy, as well as the laws and regulations in force.

Art. 3

The Association is composed of an unlimited number of members divided into:

a) Founding members, constituting the initial members of the Association, who are also the undersigned subscribers of this act.

b) Ordinary members, individuals or entities, who, after the establishment of the Association, will request to be admitted as members, subject to the approval of the Management Board.

Membership in the Association is acquired by submitting a written application to the Management Board, which decides on the admission or otherwise of the applicant by a resolution adopted by a simple majority of its members.

The quality of a founding member is lost by those who resign from the Association, by those who are removed from the Association for serious reasons by the Management Board, and by those who are found to have violated the statutory provisions or the resolutions adopted by the governing bodies of the Association itself.

In the event of resignation or exclusion from the Association, for whatever reason, members are not entitled to any refund of the membership fee, if any.

Art. 4

The members of the Association have the right to:

a) Participate in the initiatives and activities of the Association.

b) Participate in the life of the Association, contributing with proposals and initiatives to achieve the associative purposes.

c) Elect and be elected to the governing bodies of the Association.

d) Examine the documentation and information concerning the activities of the Association.

e) Participate in the General Assembly meetings with voting rights.

f) Be informed about the activities and economic and financial situation of the Association.

g) Request the convocation of the General Assembly.

The members of the Association have the obligation to:

a) Observe this statute and the resolutions adopted by the governing bodies of the Association.

b) Pay the membership fee, if established.

c) Contribute, each according to their own abilities and possibilities, to the achievement of the associative purposes.

d) Carry out any other task or function entrusted to them by the governing bodies of the Association.

Membership in the Association is personal and cannot be transferred to third parties by any means.

Art. 5

The Association is governed by the following bodies:

- a) The General Assembly of Members.
- b) The Board of Directors.
- c) The President.

The Association can also establish a Board of Auditors, composed of three members appointed by the General Assembly, to which are entrusted the functions referred to in art. 20 of Legislative Decree no. 117 of 3 July 2017.

Art. 6

The General Assembly is composed of all the members of the Association, both founding and ordinary.

The General Assembly:

- a) Decides on the general policies of the Association.
- b) Elects the members of the Board of Directors and the Board of Auditors, where established.
- c) Approves the final balance sheet and the budget, on the proposal of the Board of Directors.
- d) Decides on any amendments to the statute.
- e) Decides on the dissolution and liquidation of the Association.
- f) Determines the amount of the annual membership fee, if any.
- g) Performs any other function conferred on it by law or this statute.

The General Assembly meets at least once a year, within 120 days of the end of the financial year, to approve the final balance sheet and budget and to elect the members of the governing bodies, if necessary.

The General Assembly is convened by the President or, in his absence or impediment, by the Vice-President, by registered letter, email, or publication on the Association's website, at least 15 days before the date set for the meeting, indicating the agenda.

The General Assembly is validly constituted on first call when half plus one of the members entitled to vote are present; on second call, it is validly constituted regardless of the number of members present.

Each member has one vote. Members may be represented at the General Assembly by another member by written proxy.

The resolutions of the General Assembly are taken by a simple majority of the votes validly cast, except for those cases where different quorums and majorities are required by law or by this statute.

Each member may vote in favor of or against a resolution or abstain.

In case of a tie, the President has the casting vote.

The resolutions of the General Assembly are recorded in a special register signed by the President and the Secretary and kept at the registered office of the Association.

Art. 7

The Board of Directors is composed of at least three and no more than seven members elected by the General Assembly from among its members.

The members of the Board of Directors are elected for a period of time determined by the General Assembly, which cannot exceed three years.

The members of the Board of Directors remain in office until the election of the new Board of Directors.

The Board of Directors:

- a) Manages the ordinary and extraordinary administration of the Association.
- b) Prepares the final balance sheet and the budget, to be submitted to the General Assembly for approval.

- c) Convenes the General Assembly.
- d) Executes the resolutions of the General Assembly.
- e) Makes decisions on the admission of ordinary members, subject to ratification by the next General Assembly.
- f) Makes decisions on the exclusion of members.
- g) Appoints the President and, if necessary, the Vice-President.
- h) Appoints the Secretary, Treasurer, and any other person in charge of specific functions.

The Board of Directors meets at least once every six months and whenever it is convened by the President or, in his absence or impediment, by the Vice-President, by registered letter, email, or publication on the Association's website, at least eight days before the date set for the meeting, indicating the agenda.

The Board of Directors is validly constituted when the majority of its members are present. Resolutions are taken by a simple majority of the votes validly cast. In case of a tie, the President has the casting vote.

The Board of Directors may delegate specific functions to one or more of its members or third parties.

The resolutions of the Board of Directors are recorded in a special register signed by the President and the Secretary and kept at the registered office of the Association.

Art. 8

The President is appointed by the Board of Directors from among its members.

The President:

- a) Represents the Association in relation to third parties and in court.
- b) Convenes and chairs the General Assembly and the Board of Directors.
- c) Ensures compliance with the statute and the resolutions of the governing bodies of the Association.
- d) Signs the deeds and correspondence of the Association.

The President may delegate specific functions to one or more members of the Board of Directors or third parties.

The President remains in office for the same period as the Board of Directors.